



A cura del Comitato Scientifico:

**Pozzato Giuseppe** Commercialista e Revisore Legale  
**Gasparinetti Raffaella** Commercialista  
**Bisson Alessandra** Commercialista  
**Buson Tiziana** Commercialista e Revisore Legale  
**Chemello Valeria** Consulente del Lavoro  
**Zimello Edoardo** Consulente Aziendale  
**Pozzato Alice** Commercialista  
**Minchio Alice** Consulente del Lavoro

**Casarotto Claudio** Commercialista e Revisore Legale  
**Todeschini Stefano** Commercialista e Revisore Legale  
**Falde Nicola** Commercialista e Revisore Legale  
**Longhin Giorgio** Commercialista Revisore Legale  
**Princic Alessandro** Commercialista e Revisore Legale  
**Masolo Nicola** Commercialista  
**Poncato Francesco Maria** Avvocato  
**Rigoni Stern Jacopo** Avvocato

### **Circolare informativa monotematica n.4 del 11.01.2022**

#### **NOVITA' FATTURA ELETTRONICA ESPORTATORI ABITUALI DAL 01.01.2022**

Come noto, ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72, ai soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l'estero (non imponibili), ossia ai c.d. "esportatori abituali", è concessa la possibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell'IVA, nel limite del "plafond disponibile".

Relativamente all'utilizzo del "plafond", a decorrere dal 2020, l'art. 12-septies, DL n. 34/2019 ha introdotto alcune "semplificazioni" prevedendo, in particolare, (soltanto) l'obbligo in capo all'**esportatore abituale di inviare telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**. Quest'ultima rilascia apposita **ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione**, i cui estremi vanno indicati dai fornitori nelle **fatture emesse**, ovvero, devono essere indicati dall'importatore nella **dichiarazione doganale**.

**NB** I dati delle dichiarazioni d'intento inviate dagli esportatori abituali sono **disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio "Cassetto fiscale"**.

Con il Provvedimento 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità di emissione, con effetto a decorrere dall'1.1.2022**, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:

- nel campo "**Natura**" il codice **N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"**;
- il **numero di protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno "-" o dal segno "/".

A tal fine il fornitore deve compilare il **blocco "Altri dati gestionali"** per ogni **dichiarazione d'intento**, indicando:

- a campo "**Tipo dato**" la dicitura "**INTENTO**";
- a campo "**Riferimento testo**" il **numero di protocollo** (prima e seconda parte separate dal segno "-" o dal segno "/");



- a campo **“Riferimento data”** la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall’Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: ITXXXXXXXXXX Codice fiscale: XXXXXXXXXXXX Denominazione: Alfa Spa Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA Bolzano 74 Comune: TRENTO Provincia: TN Cap: 38121 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: ITXXXXXXXXXX Codice fiscale: XXXXXXXXXXXX Denominazione: Beta Spa Indirizzo: Via Merano 55 Comune: BOLZANO Provincia: BZ Cap: 39100 Nazione: IT

L’art. 1, comma 1079, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, prevede che l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche **analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83, che consentono di **acquisire la qualifica di esportatore abituale, e attività di controllo, finalizzate all’inibizione al rilascio / invalidazione delle dichiarazioni d’intento illegittime.**

Infatti qualora da tali controlli risultino irregolarità:

- all’esportatore abituale è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento;
- SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica senza IVA nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

Con il citato Provvedimento 28.10.2021 l’Agenzia ha definito le specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo effettuate dalla stessa al fine di verificare il possesso della qualifica di “esportatore abituale”. Le procedure sono elaborate mediante l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate con le informazioni presenti nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche / private (Informativa SEAC 10.11.2021, n. 343).

La valutazione del rischio è orientata prioritariamente alla:

- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;
- valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle omissioni / incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento / dichiarativi;
- individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

In caso di esito irregolare le dichiarazioni d’intento sono invalidate. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate trasmette mediante PEC una comunicazione:

- al soggetto emittente (esportatore abituale), con l’indicazione del protocollo della dichiarazione d’intento invalidata, le relative motivazioni e le anomalie riscontrate;
- al soggetto cedente (fornitore / prestatore), contenente i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata.



**NB**

---

L'emissione di una fattura elettronica con i dati di una **dichiarazione d'intento invalidata**, comporta lo **scarto del file xml** da parte di Sdl.

Un aspetto "delicato", non disciplinato dalla normativa di riferimento, riguarda la sorta delle fatture emesse dal fornitore prima dell'invalidazione della dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia. A tal fine è opportuno che l'Agenzia intervenga a chiarire se devono essere oggetto di "integrazione" con IVA ovvero se l'invalidazione ha effetto solo sulle fatture emesse successivamente.

---

In caso **esito irregolare** dell'attività di analisi e controllo, è prevista altresì l'**inibizione dalla facoltà di inviare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

**NB**

---

Le novità sopra esaminate, come espressamente previsto dall'art. 5 del citato Provvedimento 28.10.2021 "**hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022**".

Il mancato riferimento alle dichiarazioni d'intento emesse a decorrere dall'1.1.2022 porta a ritenere che l'attività di analisi / controllo possa interessare anche le dichiarazioni d'intento inviate a fine 2021 con riferimento alle operazioni 2022.

---

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.